



Oggetto: Proposta di legge regionale concernente "Iniziative regionali in favore dell'integrazione sociale degli stranieri immigrati e delle loro famiglie".

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e i Servizi sociali;

VISTO l'articolo 117 della costituzione;

VISTO l'articolo 3 dello Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17, concernente "Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari";

RITENUTO opportuno pervenire ad una nuova normativa in materia di interventi regionali nel settore dell'immigrazione in seguito all'emanazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dopo la promulgazione della legge 30 luglio 2002, n. 189, che apporta modifiche al testo unico citato;

SENTITA la Struttura di consulenza sulla produzione legislativa;

all'unanimità

## DELIBERA

di sottoporre al Consiglio regionale l'approvazione dell'unita proposta di legge regionale avente come oggetto "Iniziative regionali in favore dell'integrazione sociale degli stranieri immigrati e delle loro famiglie", composta di n. 11 articoli più la relazione, che forma parte integrante della presente deliberazione.



## RELAZIONE

La presente proposta di legge concernente "Iniziativa regionali in favore dell'integrazione sociale degli stranieri immigrati e delle loro famiglie" viene a sostituire la precedente normativa regionale in materia di immigrazione (l.r. n. 17 del 1990) che va adeguata alle nuove esigenze che il fenomeno dell'immigrazione ha prodotto in via generale in Europa ed in Italia ed in particolare nel tessuto sociale della Regione Lazio. Inoltre, dal punto di vista formale, dopo l'emanazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e della legge 30 luglio 2002, n. 189 che apporta delle modifiche al testo unico citato, la legge regionale necessita di alcune modifiche ed adeguamenti.


Fra le principali innovazioni della nuova normativa si segnala:

- a) la programmazione unitaria regionale degli interventi nel settore dell'immigrazione utilizzando insieme risorse proprie regionali e gli stanziamenti provenienti dal fondo nazionale per le politiche migratorie
- b) un conseguente snellimento nelle procedure amministrative legate alla programmazione provinciale e comunale: le province presentano un solo piano annuale, che contiene il programma sia delle iniziative finanziate con le risorse regionali provenienti dal fondo nazionale per politiche migratorie, sia delle iniziative finanziate con risorse proprie regionali;
- c) una rivisitazione delle disposizioni riguardanti la Consulta regionale per l'immigrazione, sia in relazione alla sua composizione, sia in relazione ai suoi compiti.

L'articolo 1 della presente proposta di legge ne individua l'oggetto e delimita l'ambito d'intervento della Regione nella materia.

L'articolo 2 determina i destinatari degli interventi, che sono gli immigrati regolarmente presenti nel territorio italiano.

L'articolo 3 individua la natura degli interventi che la Regione promuove in favore degli immigrati, che mirano essenzialmente a creare le condizioni per un effettivo godimento dei servizi sociali e sanitari, e a favorire l'inserimento degli immigrati e delle loro famiglie nel tessuto sociale regionale e nel mondo del lavoro in particolare, nonché a creare le condizioni formative, lavorative e sociali per favorire un loro rientro nei paesi d'origine.



L'articolo 4 prevede una pianificazione triennale degli interventi nel settore dell'immigrazione, e confermando la funzione di coordinamento e verifica degli interventi per le province, introduce per le stesse una semplificazione procedimentale, essendo previste che le province producano un unico piano provinciale sia per gli interventi finanziati con le risorse del fondo nazionale per le politiche migratorie, sia per gli interventi finanziati con risorse proprie regionali.

L'articolo 5 prevede l'istituzione e la composizione della Consulta regionale per l'immigrazione, organo consultivo della Regione per la programmazione degli interventi, mentre l'articolo 6 contiene disposizione per la sua costituzione e per il suo funzionamento e l'articolo 7 ne definisce i compiti.

L'articolo 8 prevede la realizzazione di un osservatorio sull'immigrazione che svolge attività di analisi e monitoraggio sul fenomeno dell'immigrazione, con particolare riferimento alle problematiche legate all'inserimento sociale e lavorativo.

L'articolo 9 attiene alla promozione dell'associazionismo tra gli immigrati, istituendo il registro regionale delle associazioni che operano a favore degli immigrati stranieri.

L'articolo 10 contiene le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 10 prevede l'abrogazione espressa della L.r. 17/1991 e contiene alcune disposizioni transitorie riguardanti la funzionalità della Consulta regionale per l'immigrazione attualmente in carica e l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge in attesa della definizione della pianificazione triennale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE





**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:**

**“ Iniziative regionali in favore dell'integrazione sociale degli  
stranieri immigrati e delle loro famiglie “**

*mqk*  
*fer*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 1

*(Oggetto e finalità)*

1. La Regione, in attuazione dei principi stabiliti dallo Statuto, nel rispetto della Costituzione nonché della normativa comunitaria e statale vigente in materia di immigrazione, promuove iniziative al fine assicurare agli stranieri immigrati nel Lazio e alle loro famiglie condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili e di rimuovere gli ostacoli che si oppongono all'integrazione degli stessi nella società regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 2.  
(Destinatari)



1. I destinatari delle iniziative di cui alla presente legge sono gli stranieri immigrati, e le rispettive famiglie, non appartenenti all'Unione Europea, in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia contenute nel Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato testo unico, nonché nelle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Amg  
Rin

Art. 3  
(Interventi)



1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione realizza e promuove in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 interventi diretti a :

- a) garantire l'effettivo godimento del diritto all'assistenza sociale e sanitaria;
- b) organizzare, in collaborazione con le province, i comuni, le associazioni e le organizzazioni di volontariato, centri di accoglienza destinati ad ospitare coloro che, regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza;
- c) assicurare la tutela dei minori, degli anziani, degli handicappati e delle donne, con particolare riferimento alla tutela della maternità;
- d) promuovere l'integrazione favorendo l'apprendimento della lingua e della cultura italiana;
- e) garantire l'inserimento dei figli nell'ordinamento scolastico nazionale e la loro frequenza a scuole e a corsi universitari mediante la concessione di assegni di studio e l'agevolazione per la fruizione dei benefici in materia di diritto allo studio, anche attraverso convenzioni con gli organismi scolastici e con gli istituti di diritto allo studio universitario;
- f) favorire il reinserimento nei paesi d'origine, anche nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 23 del testo unico;
- g) promuovere la formazione professionale, nonché l'inserimento nel mondo del lavoro, anche nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 23 del testo unico;
- h) tutelare l'identità culturale, religiosa e linguistica;
- i) prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa;
- l) realizzare centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per le vittime di discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- m) attuare progetti di sviluppo nei paesi di provenienza anche in attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi

mqe  
Per

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

in via di sviluppo) e successive modificazioni e della legge regionale 7 aprile 2000,  
n. 19 e successive modificazioni.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



*MGR*  
*Ran*

Art. 4

*(Programmazione degli interventi)*

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, la Regione, in armonia con i piani d'intervento statale, ed in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale generale e del piano socioassistenziale regionale, adotta un programma triennale d'interventi, di seguito denominato programma regionale.

2. Il programma regionale individua in particolare:

- a) le aree prioritarie d'intervento e gli obiettivi da perseguire;
- b) le indicazioni di priorità geografiche per la realizzazione degli interventi;
- c) la tipologia degli interventi realizzati direttamente dalla Regione;
- d) la tipologia degli interventi di competenza degli enti locali;
- e) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle associazioni iscritte al registro regionale di cui all'articolo 9;
- f) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse regionali e per la ripartizione delle risorse provenienti dal fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico, di seguito denominato fondo nazionale;
- g) gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei programmi annuali provinciali di cui al comma 4 e dei programmi d'intervento comunali, nonché i termini per la trasmissione alla Regione dei programmi provinciali;
- h) i criteri e le modalità per la verifica dello stato di attuazione degli interventi nonché della revoca dei finanziamenti.

3. Il programma regionale, previamente concordato con gli enti locali nelle sedi di concertazione previsti dalla normativa vigente, è adottato dalla Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'articolo 5, entro il 31 dicembre antecedente il triennio cui si riferisce ed è aggiornato annualmente, con le stesse modalità, in relazione alle disponibilità di bilancio.

4. Le province, in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui al comma 2, lettera g), e sulla base dei programmi e dei progetti d'intervento presentati, rispettivamente, dai comuni, singoli o associati, e da enti, pubblici o privati, operanti nel settore, adottano un programma annuale d'interventi che tiene conto, in particolare:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a) della presenza di immigrati sul territorio e della composizione demografica della popolazione immigrata;
- b) delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della condizione socioeconomica delle aree di riferimento.

5. Il programma annuale provinciale è trasmesso, entro il termine stabilito dal programma regionale, alla Giunta regionale che, nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine stesso, ne verifica la compatibilità con gli indirizzi ed i criteri di cui al comma 2, lettera g), formulando, ove necessario, osservazioni o proposte di modifica.

6. Le province esercitano le funzioni di coordinamento e di verifica dell'attuazione, da parte degli enti di cui al comma 4, degli interventi compresi nei rispettivi programmi provinciali

7. Gli enti e gli organismi privati non iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 42, comma 2 del testo unico, non possono accedere alle risorse provenienti dal fondo nazionale.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Fla  
Mugre

Art. 5

*(Consulta regionale per l'immigrazione)*

1. E' istituita la Consulta regionale per l'immigrazione, di seguito denominata Consulta, quale organismo di consultazione e di partecipazione per le politiche regionali a favore degli immigrati stranieri e delle loro famiglie, composta:

- a) dall'Assessore regionale competente in materia immigrazione, o un suo delegato, che la presiede;
- b) da tre consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;
- c) da otto rappresentanti degli immigrati stranieri residenti nel Lazio, designati, d'intesa, dalle associazioni più rappresentative operanti nella regione ed iscritte al registro regionale di cui all'articolo 9;
- d) da tre rappresentanti designati dalle strutture regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;
- e) da tre rappresentanti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro nei diversi settori economici, maggiormente rappresentative in campo nazionale;
- f) da tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato che operano nel campo dell'immigrazione, iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, e successive modificazioni;
- g) da due rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (A.N.C.I.) regionale;
- h) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di patronato;
- i) dai Presidenti delle Province del Lazio o loro delegati;
- l) da un rappresentante designato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. Il Presidente della Consulta può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, uno o più esperti nei problemi del settore, preventivamente designati, dirigenti e dipendenti regionali nonché rappresentanti di amministrazioni e di enti interessati.

MPR  
Ple

IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA REGIONALE

Art. 6


*(Costituzione e funzionamento della Consulta)*

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale ed è rinnovata ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n.12.

2. Le designazioni per la costituzione della Consulta sono effettuate entro trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Trascorso tale termine la consulta è costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte salve, comunque, le successive integrazioni.

3. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della struttura competente in materia di immigrazione.

4. La partecipazione alle sedute della Consulta è gratuita con esclusione del rimborso delle spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti della pubblica amministrazione e non risiedono nel comune nel quale ha sede il predetto organo.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 7

(Compiti della Consulta)

1. La Consulta svolge i seguenti compiti:

- a) esamina le problematiche relative al fenomeno dell'immigrazione con particolare riguardo a quelle concernenti le condizioni di vita, di lavoro e di integrazione sociale degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, realizzando gli opportuni collegamenti con le consulte istituite dalle altre regioni, con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie di cui all'articolo 42, comma 4, del testo unico, con i consigli territoriali per l'immigrazione nonché con enti ed organizzazioni operanti nel settore;
- b) propone iniziative finalizzate all'integrazione sociale degli stranieri immigrati, anche segnalando l'esigenza di organizzare occasioni o luoghi d'incontri tra italiani e stranieri immigrati nonché ad una adeguata informazione di questi ultimi in ordine ai loro diritti e doveri e alle condizioni di vita e di lavoro nella regione;
- c) esprime pareri e formula proposte in ordine agli interventi previsti dalla presente legge nonché regionali che riguardino, anche incidentalmente, la materia dell'immigrazione;
- d) esprime parere obbligatorio sul programma regionale di cui all'articolo 4.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 8

*(Osservatorio regionale sull'immigrazione)*

1. La Regione, anche al fine dell'elaborazione di previsioni sui flussi di immigrati stranieri sostenibili nel territorio regionale, organizza un osservatorio regionale sull'immigrazione, di seguito denominato osservatorio, che svolge una coordinata ed omogenea azione di analisi e monitoraggio del fenomeno dell'immigrazione.

2. L'osservatorio provvede in particolare a:

- a) raccogliere ed elaborare dati sul fenomeno migratorio e sull'integrazione degli stranieri immigrati;
- b) elaborare rapporti periodici di analisi interpretativa e di ricerca sul fenomeno dell'immigrazione, dell'integrazione sociale, economica e culturale degli stranieri immigrati;
- c) monitorare le attività produttive ed economiche ai fini dell'individuazione delle opportunità lavorative sul territorio e dei relativi fabbisogni professionali;
- d) individuare le aree formative ai fini dell'accrescimento professionale degli stranieri immigrati.

3. L'osservatorio è organizzato o nell'ambito della struttura regionale competente in materia d'immigrazione ovvero mediante affidamento a enti pubblici o privati nel rispetto della normativa vigente.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 9

*(Registro regionale delle associazioni che operano a favore degli immigrati stranieri)*

1. La Regione riconosce e sostiene l'associazionismo tra gli stranieri immigrati come mezzo di aggregazione tra le comunità di immigrati finalizzato allo svolgimento di attività di servizio sociale, culturale ed assistenziale a favore degli stranieri stessi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il registro regionale delle associazioni che operano a favore degli immigrati stranieri, di seguito denominato registro, in cui sono iscritte le associazioni, aventi sede nella regione e costituite prevalentemente da stranieri immigrati, che operano a favore di questi ultimi da almeno un anno, nel cui atto costitutivo e statuto siano espressamente previsti:

- a) l'assenza di fini di lucro;
- b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini;
- c) i criteri di ammissione;
- d) l'obbligatorietà del bilancio e le modalità per la sua approvazione;
- e) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- f) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione a fini di utilità sociale.

3. Per ottenere l'iscrizione al registro le associazioni presentano domanda corredata da:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) documentazione attestante lo svolgimento continuativo delle attività a favore degli immigrati stranieri.

MGR  
Rus

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 10

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, lettere c), d), e) ed f) si provvede utilizzando gli appositi stanziamenti costituiti nell'ambito dell'unità previsionale di spesa H43 denominata "immigrazione ed emigrazione (correnti)" per l'esercizio finanziario 2002. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

2. Per la copertura degli oneri di funzionamento della Consulta si provvede nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto corrente R21 attraverso l'apposito accantonamento finalizzato alle spese di funzionamento per la partecipazione a commissioni, comitati ed organi consultivi.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 11

*(Abrogazione e disposizioni transitorie)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17, come modificata dall'articolo 29 della legge regionale 25 maggio 1997, n. 11, fatto salvo quanto previsto in via transitoria nei commi seguenti.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione della Consulta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Fino alla data di insediamento, resta in carica la Consulta costituita ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 17/1990, la quale esercita i propri compiti secondo le disposizioni della presente legge.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura competente in materia di immigrazione provvede alla costituzione del registro di cui all'articolo 8 ed all'iscrizione nello stesso registro, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 comma 2, delle associazioni già iscritte all'albo di cui all'articolo 6 della l.r. 17/1990, la cui validità cessa dalla data di costituzione dello stesso registro.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale adotta il programma regionale anche in mancanza della definizione degli obiettivi della programmazione regionale generale e del piano socioassistenziale regionale. Nelle more dell'adozione del programma regionale, la Regione attua gli interventi di cui alla presente legge secondo i criteri contenuti negli atti programmatici adottati precedentemente l'entrata in vigore della presente legge.

*MGR*  
*Pino*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*[Handwritten signature]*

## SOMMARIO

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Interventi
- Art. 4 - Programmazione degli interventi
- Art. 5 - Consulta regionale per l'immigrazione
- Art. 6 - Costituzione e funzionamento della Consulta
- Art. 7 - Compiti della Consulta
- Art. 8 - Osservatorio regionale sull'immigrazione
- Art. 9 - Registro regionale delle associazioni che operano a favore degli immigrati stranieri
- Art. 10 - Disposizioni finanziarie
- Art. 11 - Abrogazione e disposizioni transitorie

*Florio  
mgr*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

